



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE  
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)

LIQ. CONTR. 57/2025



Repubblica italiana  
*in nome del Popolo italiano*  
Tribunale di Busto Arsizio  
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Lualdi

Dott. Elisa Tosi

Dott. Milton Cosimo D'Ambra

ha pronunciato la seguente

Presidente Relatore ed Estensore

Giudice

Giudice

## SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 220/2025 P.U.

### PROMOSSO DA

**LAB-ID S.r.l.** con l'Avv. Bricchi/Recine/Della Volpe , che la rappresentano e difendono, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.

### NEI CONFRONTI DI

**FOLLOW ME TECHNOLOGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, ( P.Iva 03008460127), con sede legale in Legnano alla via A. Sciesa n. 19 ed in persona del legale rappresentante p.t.

- non costituitasi nel presente procedimento.

**Visto** il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione Controllata del patrimonio di FOLLOW ME TECHNOLOGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ricorso depositato dal creditore precedente in data 7.11.2025,

**Esaminati** gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso.

**Esaminate** le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.

**Udita** la relazione del giudice delegato.

**Premesso che:**





- con ricorso depositato il 7.11.2025, il creditore in epigrafe indicato chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di FOLLOW ME TECHNOLOGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- fissata udienza di comparizione al 18.12.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, **notifica perfezionatasi in data 14.11.2025 a mezzo PEC** ai sensi dell'art. 40 c.8 c.c.i.i.;
- la parte resistente non si è costituita nel procedimento e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;

### Rilevato che:

Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore ha la sede legale nel Comune di Legnano (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.

Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 c.59 e 267, co. 2, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti superiori ad € 50.000,00 in quanto il credito azionato ammonta a complessivi €. 300.000,00 circa, credito fondato su decreto ingiuntivo Tribunale di Busto Arsizio del 22.4.2024.

La parte resistente, pur a fronte di notifiche ritualmente perfezionatesi, non è comparsa all'udienza fissata avanti al giudice relatore e, pur a fronte di un reiterato inadempimento delle proprie obbligazioni, non ha prodotto la prevista relazione dell'O.C.C. ai sensi dell'art. 268 c.3) c.c.i.i. e neppure ha richiesto, all'esito dell'udienza avanti al giudice relatore, di eventualmente differire la trattazione del procedimento per munirsi della predetta attestazione in ordine alla impossibilità di acquisire attivo astrattamente distribuibile ai creditori.

Sussiste pertanto il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);

Da ultimo appare pacifico l'ulteriore presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. ("*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative*").

In particolare la parte debitrice presenta un'esposizione debitoria complessiva di oltre €. 300.000,00 e che non appare ripianabile con il patrimonio disponibile (l'ultimo bilancio depositato è peraltro relativo all'esercizio 2022) anche a fronte della sostanziale cessazione di ogni attività.

Il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto in data 15.10.2025 aveva inoltre e precedentemente disposto il rigetto di un precedente ricorso finalizzato all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della stessa Follow Me Technology S.r.l. in liquidazione a seguito di accertamento della sussistenza delle soglie di esenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) c.c.i.i.





**Ritenuto da ultimo che** alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

**Precisato che** nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.

**P.Q.M.**

**Visto** l'art. 270 c.c.i.i.,

**DICHIARA** l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di

**FOLLOW ME TECHNOLOGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

( C.F 03008460127 ).

**NOMINA** Giudice Delegato il **Dott. Marco Lualdi**.

**NOMINA** Liquidatore la **Dott.ssa Ceriani Barbara** con studio in Busto Arsizio viale Duca D'Aosta n. 16 .

**ORDINA** a FOLLOW ME TECHNOLOGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al **20 marzo 2026** , a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

**DICHIARA CHE** non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

**DISPONE** l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

**DISPONE CHE** il Liquidatore depositi, scaduti i termini concessi per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo, il progetto di stato passivo ed entro il termine del **20 marzo 2026** provveda al deposito del programma di liquidazione.





TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE

Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)

**DISPONE CHE** il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.

**DISPONE CHE** il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso.

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 22/12/2025.

Il Presidente Relatore ed Estensore  
*Dott. Marco Lualdi*

